

# Sequestro per equivalente senza ulteriori accertamenti

Sulla base degli atti il PM decide per la forma diretta o per equivalente

/ Maurizio MEOLI

Numerosi profili applicativi del **sequestro preventivo**, in funzione della successiva confisca, del profitto dei reati tributari sono presi in considerazione dalla sentenza n. [19497/2016](#) della Cassazione.

Al fondo delle prime precisazioni si pongono le indicazioni fornite dalla sentenza delle Sezioni Unite n. [10561/2014](#), ovvero: è consentito, nei confronti di una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni **direttamente** riconducibili al profitto del reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando il profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella **disponibilità** di tale persona giuridica; non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo **fittizio**; non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato; l'impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche **solo transitoria**, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto del reato.

Rispetto a tali indicazioni, quindi, non è compatibile la pretesa di un vero e proprio **accertamento** quale presupposto della richiesta da parte del PM di un sequestro preventivo per equivalente. Ciò non significa che il PM abbia una libera scelta tra il sequestro diretto e il sequestro per equivalente, ma solo che adegua i presupposti della cautela alla natura dell'istituto. Il PM, cioè, è legittimato a chiedere al giudice il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nella forma per equivalente, invece che in quella diretta, all'esito di una valutazione, da compiere allo **stato degli atti** e senza ulteriori indagini sulle risultanze relative al patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio della commissione del reato, incumbendo, invece, sul soggetto destinatario del provvedimento cautelare l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro in forma diretta (Cass. n. [1738/2015](#)).

A fronte di ciò, il fatto che la società in tesi avvantaggiata dall'evasione sia assoggettata a **procedura falli-**

**mentare** appare situazione di per sé idonea a giustificare la decisione di procedere al sequestro dei beni del rappresentante legale, potendosi ragionevolmente ritenere che, in presenza del dichiarato stato di insolvenza del beneficiario della condotta criminosa, non siano rinvenibili nel relativo patrimonio i frutti illeciti della medesima.

I beni costituiti in **fondo patrimoniale** – precisa altresì la decisione in commento – possono essere oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, in quanto comunque appartenenti al soggetto che ve li ha conferiti. La Cassazione n. [9229/2016](#) ha sottolineato come, in tal caso, la confiscabilità dei beni sia tratta dai seguenti argomenti: la **titolarità** del bene destinato ad alimentare il fondo non cessa in capo al disponente, ma, al massimo, se non diversamente previsto nell'atto costitutivo, si trasmette anche all'altro coniuge ai sensi dell'art. 168 c.c.; la finalità del fondo patrimoniale – di salvaguardia dei beni necessari per il sostentamento della famiglia da azioni esecutive derivanti da obbligazioni assunte per scopi diversi – rende **irrelevante** la sua istituzione nel caso in cui si discuta non di attuazione di obbligazioni civili, ma di strumenti aventi valenza sanzionatoria (*cf.* anche Cass. nn. [40364/2012](#) e [6290/2010](#)).

Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, ancora, può essere disposto sui beni nella sola **disponibilità** dell'**indagato**, intendendosi per quest'ultima, al pari della nozione civilistica del possesso, l'esistenza di tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici dell'indagato; ipotesi che ricorre quando il soggetto in questione possa movimentare, senza determinante intervento di altri soggetti, i beni a disposizione, come accade in caso di **delega** ad operare su un **conto corrente** (*cf.* anche Cass. n. [7553/2016](#)). Le sentenze nn. [39195/2014](#), [38694/2014](#) e [1560/2014](#), peraltro, condizionano la misura preventiva al fatto che la delega ad operare sul conto non preveda limitazioni.

Sulle somme di denaro depositate su conto corrente bancario **cointestato** con un soggetto estraneo al reato, invece, è consolidato l'orientamento che ne ammette il sequestro. Quest'ultimo, infatti, come evidenziato, si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato, e non sono di ostacolo le limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni operanti, in forza della normativa civilistica, nel rapporto di solidarietà tra creditori e debitori, *ex art.* 1289 c.c., o nel rapporto tra istituto bancario e soggetto depositante, *ex art.* 1834 c.c. (tra le altre, Cass. nn. [16089/2016](#), [28565/2014](#) e [15210/2012](#)).